



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 10 del 23/01/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 5 dicembre 2013, n. 326

L.R. 12/13 integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali). Modalità di presentazione delle polizze fidejussorie.

Il giorno 05/12/2013, in Modugno (BA), presso la sede della Regione Puglia - Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, Antonello Antonicelli, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio, adotta il seguente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il Decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 così come modificato dalla legge 144/51

VISTA la Legge Regionale n. 14/2007 di tutela e valorizzazione degli Ulivi Monumentali

VISTA la Legge Regionale n. 12/2013 Integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali) di cui, l'art. 2 Integrazione all'articolo 12 della l.r. 14/2007 1 cita: "Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 14/2007 è aggiunto il seguente: "6 bis. E' obbligatoria la presentazione di apposite garanzie fidejussorie a favore dell'Amministrazione regionale idonee ad assicurare, in caso di mancato attecchimento della pianta, il risarcimento del danno prodottosi a carico dei profili di interesse generale di cui al comma 1 dell'articolo 1. Le modalità per la presentazione di tali fidejussioni, anche sotto il profilo della quantificazione economica della garanzia, sono definite con atto del dirigente del Servizio regionale ecologia.".

PRESO ATTO che la modifica di cui al punto precedente riguarda esclusivamente le istanze di espianto/reimpianto presentate in forza dell'art. 11 relativo alla deroga al divieto di espianto per motivi di pubblica utilità, atteso che il comma 1 dell'art 12 si riferisce esclusivamente al citato motivo di deroga;

VISTI gli esiti delle riunioni della Commissione Tecnica di Tutela degli Alberi Monumentali del 26/7/13 e del 18/11/13, dove sono stati discussi gli aspetti basilari della modalità di presentazione delle fideiussioni di seguito elencati:

- corrispettivo economico da attribuire alla fideiussione;
- data di inizio e durata della fideiussione;
- competenza dei controlli a fine periodo di cui al punto precedente;
- inserimento di una percentuale di "moria fisiologica" post-reimpianto;
- gradualità del quantum da corrispondere per le fideiussioni in funzione della tipologia di intervento.

PRESO ATTO che in forza del combinato disposto di cui alla legge nazionale n. 144/51, alla legge regionale n. 14/07 ed alla Delibera di Giunta Regionale n. 707/08, il parere in linea tecnica della Commissione per la tutela degli alberi monumentali si inserisce in maniera endoprocedimentale nel provvedimento autorizzativo la cui competenza risulta in capo agli Uffici Provinciali dell'Agricoltura in materia di espianto di ulivi;

RITENUTO utile ed opportuno che siano gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura gli enti competenti ad acquisire la documentazione probante l'avvenuta presentazione delle garanzie fideiussorie e ad eseguire le più idonee operazioni propedeutiche allo svincolo delle stesse.

RITENUTA accettabile e attribuibile a cause fisiologiche una percentuale di moria delle piante oggetto di espianto e reimpianto attestabile al 10%;

CONSIDERATO necessario ed opportuno far coincidere il valore della fideiussione a quanto disposto dall'art. 17 c.1 della l.r. 14/07, sia per motivi di congruità normativa che per garantire, indicando una cifra congrua che contemperi sia il valore di mercato che quello paesaggistico-ambientale, la più alta probabilità di attecchimento degli esemplari di ulivo reimpiantati.

RITENUTO opportuno far coincidere la data di inizio delle operazioni di espianto con la data di inizio delle garanzie fideiussorie, che verrà prolungata, dalla data del reimpianto, per un periodo minimo che comprenda due stagioni estive; sarà comunque possibile svincolare le garanzie successivamente al rilascio dell'agibilità dell'opera per la quale è stata presentata istanza di espianto/reimpianto

RITENUTO pertanto di dover procedere alla definizione dello schema per la presentazione delle fideiussioni di che trattasi riportato in allegato 1 al presente provvedimento, tenendo conto di quanto sopra;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento

regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Visto di attestazione disponibilità finanziari

Firma funzionario Firma dirigente servizio
Francesco Matarrese Antonello Antonicelli

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. di approvare tutto quanto riportato in premessa;
2. di approvare lo schema di presentazione delle polizze fideiussorie allegato al presente provvedimento (allegato 1);
3. di attribuire il valore minimo definito dall'art 17 c.1 della legge regionale 14/07 quale valore della fideiussione da presentare per ciascuna pianta di ulivo monumentale considerando anche la soglia massima prevista dal suddetto articolo;
4. di far coincidere l'inizio della presentazione delle garanzie fideiussorie con la data di inizio delle operazioni di espianto. Tale durata andrà alla data delle operazioni di reimpianto estesa per un periodo minimo che comprenda due stagioni estive e comunque sarà possibile svincolare le garanzie successivamente al rilascio dell'agibilità dell'opera per la quale è stata presentata istanza di espianto/reimpianto;
5. di demandare agli Uffici Provinciali dell'Agricoltura le funzioni di acquisizione della documentazione comprovante la presentazione delle garanzie fideiussorie e le azioni di controllo propedeutiche allo svincolo delle stesse;
6. di considerare una percentuale fisiologica di moria di esemplari soggetti ad espianto e reimpianto pari al 15%.

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- b. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso in copia all'Assessorato dell'Agricoltura;
- e. sarà trasmesso in copia agli Uffici Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio;
- f. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- g. sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;

Il presente atto, composto da n° facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Antonello Antonicelli